



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.11.01/000020-01

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, "CAVA CHERASCO", UBICATO IN LOCALITÀ FRASCHETTA, NEL COMUNE DI CHERASCO.

PROPONENTE: ENTEC PLUS S.R.L., VIA MONTEGRAPPA N. 2, 12038 - SAVIGLIANO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29.12.2020 con prot. n. 75018, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della società Entec Plus S.r.l., con sede legale in Savigliano, Via Montegrappa n. 2.
- con nota provinciale prot. n. 202 del 04.01.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 04 gennaio 2021 al 17 febbraio 2021;
- con nota prot. n. 246 del 04.01.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183)."*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 4798 del 27.01.2021 **I'ASL CN2**, ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione impatto ambientale. Esprime le seguenti osservazioni:
 - *"l'area di realizzazione dell'intervento non deve essere ricompresa in fascia di rispetto di interesse igienico-sanitario (es. a protezione di opere per captazioni idro-potabili e cimiteriale);*
 - *durante la realizzazione dell'opera ed a regime, dovranno essere adottate le più opportune cautele operative affinché sia evitato il sollevamento e la diffusione di polveri da parte di mezzi pesanti;*
 - *sia in fase di realizzazione che di esercizio dovrà essere garantita adeguata protezione e controllo dell'area, con esclusione dell'accesso agli estranei non autorizzati, anche per evitare ogni possibile rischio di infortuni, in particolare derivanti da contatti diretti/indiretti con elementi elettrici;*
 - *in fase operativa dovrà essere assicurata la corretta gestione dell'area sotto il profilo igienico-sanitario (falciatura periodica delle erbe, evitare ristagni di acqua o l'abbandono/accumulo di rifiuti ecc);*

- *durante l'esecuzione dei lavori ed in fase di esercizio, dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici dell'opera.*"
- con le note prot. ric. n. 10790 del 19.02.2021 e n. 13160 del 02.03.2021 **Autostrada Asti-Cuneo** comunica per quanto di competenza il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:
 - *"la recinzione di delimitazione dell'impianto ed eventuali piantumazioni di alberi di alto fusto nelle vicinanze dell'infrastruttura autostradale dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione, in particolare l'art. 26) nonché dell'ulteriore normativa vigente sull'argomento;*
 - *qualora si rendesse necessaria la posa di cavidotti o di altre opere funzionali all'impianto stesso all'interno della pertinenza autostradale, la realizzazione delle stesse dovrà essere preceduta dalla stipula di idonea convenzione onerosa tra la Concessionaria e la Società proponente.*"
- con nota prot. ric. n. 11190 del 22.02.2021 (**Allegato n. 1**) la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** ritiene che il progetto in esame debba essere sottoposto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
 - *"relativamente alla tutela paesaggistica, anche in considerazione dell'ampiezza dell'area di intervento, il parco fotovoltaico in esame, seppur parzialmente mitigato su due estremità, risulta sicuramente di forte impatto rispetto alle citate componenti paesaggistiche tutelate dal PPR, individuate nel perimetro di intervento ed in sua prossimità, nonché all'area adiacente tutelata dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo, sita nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra e necessita pertanto di un maggior approfondimento valutativo degli impatti ambientali estesi alle componenti ed ai beni paesaggistici non ancora considerati nello Studio Preliminare, tenendo conto anche del cumulo tra l'impatto del progetto in esame e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati e dalla possibilità di ridurli in modo efficace;*
 - *relativamente alla tutela archeologica, si ritiene che lo studio di impatto ambientale dovrà contenere i necessari approfondimenti in merito ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, quale componente del patrimonio culturale indicato nell'Allegato VII, punto 4, del D.Lgs. 152/2006;*
 - *relativamente alla tutela monumentale, in merito al cippo posato in memoria di un caduto datato al 1965, per il quale si prevede lo spostamento in un'area prossima all'ingresso del nuovo parco fotovoltaico, si richiede di specificare se riferibile o meno alla memoria della Prima Guerra Mondiale e pertanto se tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 in forza della L. n. 78/2001 per l'eventuale espressione delle valutazioni di competenza di questo Ufficio".*
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 24 marzo 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente, sulla base di quanto comunicato dal proponente, dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;
 - Parere Edilizio/Urbanistico ex DPR 380/2001 da parte del Comune di Cherasco;
 - Autorizzazione Paesaggistica ex D.lgs 42/2004 e L.R. 32/2008 da parte del Comune di Cherasco;
 - Accettazione preventivo di connessione Del. AEEG ARG/elt 99/08 da parte di E-Distribuzione.
 - Parere interferenze con la viabilità Asti-Cuneo spa ex D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Codice della strada
 - Nulla Osta costruzione linea interrata MISE ex D.lgs. 259/03.
 2. dal punto di vista tecnico, il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 4,1 MW ubicato su terreni agricoli, sui quali sono state in passato

condotte attività di estrazione di materiale litoide. Per quanto dichiarato, l'area è da intendere come ex-cava non suscettibile di ulteriore sfruttamento estrattivo, sulla quale sono state eseguite le attività di ripristino.

L'impianto prevede l'installazione di moduli fotovoltaici su opportune strutture ancorate a terra. È inoltre prevista la realizzazione di tre locali tecnici contenenti i quadri elettrici, i trasformatori, i dispositivi di misura e le apparecchiature elettriche per la consegna dell'energia alla rete di distribuzione. L'area in oggetto sarà delimitata con opportuna recinzione con due accessi carrai.

L'area è dista circa 2 km in direzione nord est rispetto al centro abitato di Cherasco e confina in direzione sud con lo svincolo di Cherasco dell'autostrada A33 Asti – Cuneo.

Si evidenzia che l'impianto in progetto è prossimo al parco fotovoltaico propositoda ECOREL POWER e sottoposto a verifica nel 2019

N° moduli	7392
Potenza complessiva kW_p	4102.56 kW.
Potenza modulo W_p	555
Materiale Celle	Non reperito
Energia producibile kWh/anno	5.292.302
Superficie complessiva lotto mq	60.000 mq circa

3. Dal punto vista ambientale si ritiene che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Suolo e vegetazione

L'installazione sorgerà su terreni censiti al catasto terreni del Comune di Cherasco al Foglio 85 - mappali 238, 34, 36,134, 106, 60, 59, 58, 57, 56, 115. La superficie complessiva dell'area in esame è di 6.6 ha, suddivisa in parte nord di superficie pari a circa 1.8 ha e a quota 206 m s.l.m e in parte sud di superficie di circa 4.8 ha e a quota ribassata a quota media di 202 m s.l.m dunque il terreno presenta diversi livelli separati da scarpate con dislivelli di 1-3 m. e si rileva un progressivo abbassamento del piano di campagna da Nord a Sud dell'area di intervento.

In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte l'area in oggetto ricade in "classe III." (*Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie*). In base al PFT risulta area agricola (tipologia Seminativi irriguo e Impianti per arboricoltura da legno).

Lo spostamento del fosso in oggetto comporta il taglio di una superficie boscata di circa 1130 m², di cui si prevede compensazione fisica con l'impianto di essenze arboree autoctone (selezionando specie del quercio-carpineto) sul lato nord dell'area in esame, all'interno della fascia di rispetto del canale Molinetta, per un'estensione di circa 3200 m².

L'ancoraggio delle strutture al terreno sarà definito in sede di progettazione definitiva in funzione delle caratteristiche geotecniche del terreno, che saranno stimate a seguito di opportune prove in situ. Potrà avvenire mediante infissione di pali a percussione o a vite o a zavorra. La durata dei lavori è stimata preliminarmente in 9 mesi.

Nelle condizioni di esercizio non verrà fatto uso di solventi o altri additivi nel caso di lavaggio dei pannelli fotovoltaici. (SIA pag. 41).

La manutenzione ordinaria del terreno prevede il pascolo o lo sfalcio regolare della copertura erbacea, senza l'impiego di agenti chimici.

La localizzazione prescelta non pare rientrare fra i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra individuati dalla DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 tuttavia per quanto riguarda i criteri ERA indicate nella Relazione programmatica dell'energia approvata con Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 il progetto pare collocarsi in area di Repulsione. Non è invece possibile al momento attestare la sussistenza della classe Attrazione, in assenza dei riscontri presso il Comune di Cherasco circa eventuali atti ex L.R. 69/78.

b) Paesaggio

L'altezza massima fuori terra della struttura è di circa 3.2 m e la distanza tra due file di strutture è pari a 5.5 m. L'area occupata dall'impianto, la cui superficie è di 5.8 ha, sarà delimitata con l'apposizione di una recinzione perimetrale costituita da una rete metallica vincolata su pali infissi nel terreno. La rete in progetto presenta un franco di 20 cm rispetto al piano di campagna, al fine di permettere il transito della fauna di piccola taglia.

Per le valutazioni paesaggistiche si faccia riferimento al succitato parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

c) Acque superficiali

L'area in esame è prossima al Canale Molinetta sul lato nord ed è attraversata da un fosso di regimazione delle acque, che si prevede di spostare in direzione ovest, a margine di una pista esistente. Lo spostamento del fosso in oggetto comporta il taglio di una superficie boscata di circa 1130 m², seppur compensata.

d) Impatto cumulativo

Nell'intorno di 1 km dal sito in esame è stato sottoposto a verifica nel 2019 un analogo progetto di impianto fotovoltaico a terra, della potenza complessiva pari a 5028 kW, che ha in corso di acquisizione l'Autorizzazione Unica ex D.lgs 387/2003 e s.m.i..

e) Dismissione

Sommariamente descritta a pag. 16 della relazione descrittiva. "Al termine della vita utile convenzionale dell'impianto, di durata pari a 30 anni, il proponente potrà valutare di effettuare un intervento di *revamping* dell'impianto, ossia la sostituzione dei componenti di produzione di energia presenti (moduli fotovoltaici, inverter) con nuovi modelli all'avanguardia, oppure dismettere il sito. In quest'ultimo caso, l'impianto sarà completamente smantellato, con la rimozione e smaltimento dei moduli fotovoltaici, la rimozione e successivo recupero e riciclo del materiale costituente le strutture, l'asportazione completa delle opere di fondazione, la rimozione dei cavidotti interrati e di tutta la componentistica elettrica presente in cabina ed afferente all'impianto fotovoltaico."

f) Attività di coltivazione mineraria e conseguente recupero ambientale

Dall'esame della documentazione conservata agli atti della Provincia, emerge che in località Frassetto sono state svolte, nel corso degli anni, alcune attività di coltivazione mineraria e conseguente recupero ambientale (che insistevano su mappali diversi del Foglio n. 85 del N.C.T. del Comune di Cherasco), a seguito del rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte del Comune di Cherasco, Ente competente ai sensi della l.r. 69/1978, oggi sostituita dalla l.r. 23/2016.

In particolare, per le particelle catastali, riportate negli elaborati presentati dal proponente e individuate per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di istanza di Verifica, non risultano agli atti Provvedimenti emessi dalla Provincia di Cuneo ai sensi della nuova normativa in materia di attività estrattiva (l.r. 23/2016).

Inoltre, le medesime particelle catastali non sembrerebbero ad oggi incluse in alcun provvedimento autorizzativo, di competenza comunale, ex l.r. 69/1978, in corso di validità.

Si ritiene in ogni caso necessario che venga effettuato un riscontro presso il Comune di Cherasco, al fine di verificare l'emissione di eventuali atti di competenza, ex l.r. 69/1978, di cui la Provincia potrebbe non essere a conoscenza, allo scopo di accertare che le aree oggetto dell'intervento fotovoltaico proposto siano effettivamente libere da gravami amministrativi previsti dalla normativa in materia estrattiva.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 4798 del 27.01.2021 l'ASL CN2, le note prot. ric. n. 10790 del 19.02.2021 e n. 13160 del 02.03.2021 di Autostrada Asti-Cuneo, la nota prot. ric. n. 11190 del 22.02.2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) date le previsioni progettuali e la localizzazione dell'area, l'intervento proposto risulta passibile di impatti ambientali e paesaggistici potenzialmente significativi, meritevoli d'approfondimento, per le seguenti motivazioni:
 - dal punto di vista della tutela paesaggistica, anche in considerazione dell'ampiezza dell'area di intervento, il parco fotovoltaico in esame, seppur parzialmente mitigato su due estremità, risulta sicuramente di forte impatto rispetto alle componenti paesaggistiche tutelate dal PPR, individuate nel perimetro di intervento ed in sua prossimità, nonché all'area adiacente tutelata dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo, sita nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra e necessita pertanto di un maggior approfondimento valutativo degli impatti ambientali estesi alle componenti ed ai beni paesaggistici non ancora considerati nello Studio Preliminare, tenendo conto anche dell'impatto cumulativo con un analogo progetto di impianto fotovoltaico a terra, situato nelle vicinanze del sito in esame, della potenza complessiva pari a 5028 kW, che ha in corso di acquisizione l'Autorizzazione Unica ex Dlgs 387/2003 e s.m.i.;
 - dal punto di vista della tutela archeologica, sono necessari approfondimenti in merito ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, quale componente del patrimonio culturale indicato nell'Allegato VII, punto 4, del D.Lgs. 152/2006;
 - relativamente alla tutela monumentale, in merito al cippo posato in memoria di un caduto datato al 1965, per il quale si prevede lo spostamento in un'area prossima all'ingresso del nuovo parco fotovoltaico, deve essere specificato se riferibile o meno alla memoria della Prima Guerra Mondiale e pertanto se tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 in forza della L. n. 78/2001 per l'eventuale espressione delle valutazioni di competenza della Soprintendenza;
 - è previsto consumo di suolo agricolo in fase di esercizio sulla base del PFT da cui risulta area agricola (tipologia Seminativi irriguo e Impianti per arboricoltura da legno);
 - sono previste variazioni morfologiche del sito e impatto sulla vegetazione conseguentemente allo spostamento di un canale di scolo delle acque superficiali. Lo spostamento del fosso in oggetto comporta il taglio di una superficie boscata di circa 1130 m², di cui si prevede compensazione fisica con l'impianto di essenze arboree autoctone all'interno della fascia di rispetto del canale Molinetta, per un'estensione di circa 3200 m²;
 - deve essere verificata, presso il Comune di Cherasco, l'emissione di eventuali atti di

competenza, ex l.r. 69/1978, di cui la Provincia potrebbe non essere a conoscenza, allo scopo di accertare che le aree oggetto dell'intervento fotovoltaico proposto siano effettivamente libere da gravami amministrativi previsti dalla normativa in materia estrattiva; in data 24 marzo 2021 l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 18856 del 25.03.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 15466 dell'11.03.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.12.2020 con prot. n. 75018, da parte della società Entec Plus S.r.l., con sede legale in Savigliano, Via Montegrappa n. 2, in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, nonché l'impatto cumulativo con un analogo progetto di impianto fotovoltaico a terra situato nelle vicinanze del sito in esame, si ritiene che i potenziali impatti ambientali sulle componenti suolo, vegetazione e paesaggio, risultano essere significativi, negativi e meritevoli di approfondimento, per le motivazioni specificate nel precedente punto a) e nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura, in premessa citate.
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 ed ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

STABILISCE

- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di cui alla nota prot. ric. n. 11190 del 22.02.2021 (Allegato n. 1), il cui originale è depositato agli atti del procedimento.
- **Di rendere noto** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale